

**COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO
COMUNALE CONTENENTE LE NORME
PER I CITTADINI DETENTORI DI CANI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 28 DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI DATA 07.08.2002**

**IL SINDACO
GANARIN ING. CARLO**



**IL SEGRETARIO
MARTINELLI ANGELINA**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani nel territorio comunale di Ronchi Valsugana.

Articolo 2.

Le persone che intendono detenere, a qualsiasi titolo, cani di qualunque razza, entro il sesto mese di vita del cane o per i cani di età superiore, entro cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, sono tenute a notificarne il possesso all'Ufficio comunale di Segreteria, il quale provvede ad apposita registrazione ai fini della vigilanza urbana.

Articolo 3.

All'atto della denuncia l'Amministrazione comunale attribuisce ad ogni cane un numero o altro contrassegno ai fini del riconoscimento.

Articolo 4.

Il Comune di Ronchi Valsugana si farà carico, in collaborazione con il servizio veterinario competente, di istituire apposita anagrafe canina, adottando le metodologie ritenute tecnicamente ed economicamente più idonee, al fine della sicurezza e del controllo igienico sanitario.

Articolo 5.

La detenzione dei cani nei singoli alloggi, nei cortili e più genericamente nella proprietà privata, non deve essere pregiudizievole alla salute umana, né arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Al verificarsi di suddetti inconvenienti, su denuncia, il Sindaco, sentiti, ove occorra, l'Ufficio sanitario- veterinario- vigili urbani, può disporre accertamenti sanitari sui soggetti e sulle condizioni di detenzione degli stessi, l'applicazione di sanzioni amministrative fino a disporre l'allontanamento del cane.

Articolo 6.

E' vietato lasciar vagare i cani per le strade,

Articolo 7.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico .

Se il suolo privato è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. In ambedue i casi va garantito spazio sufficiente all'attività motoria del cane.

La catena dovrà avere robustezza tale da non subire strappi, impedendo all'animale di uscire dal suolo privato.

E' comunque prescritta l'esposizione, ben visibile, del cartello: "Attenti al Cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio o senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e dei non vedenti, quando sono usati per servizio.

Articolo 8.

L'accesso ai cani è inoltre vietato nei parchi e nei giardini pubblici.

Articolo 9.

Nel caso di imbrattamento con escrementi del suolo pubblico o privato, ancorchè aperto al pubblico e da questo effettivamente utilizzato, i proprietari devono provvedere immediatamente alla rimozione e pulizia utilizzando appropriati raccoglitori il cui approvvigionamento è a carico degli stessi.

Articolo 10.

Al fine di evitare il vagabondaggio di cani, che può costituire pericolo per la cittadinanza del Comune di Ronchi Valsugana per la cattura dei cani potrà valersi del servizio comprensoriale qualora lo stesso venga istituito ed attivato, oppure possono essere stipulate apposite convenzioni con enti od associazioni animaliste per raggiungere lo scopo di cui sopra.

Articolo 11.

I cani trovati vaganti in violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno catturati e tenuti in custodia (se risultino attivati i servizi di cui all'art. 10) a spese complete del proprietario, ove questo risulti noto.

Articolo 12.

E' vietato maltrattare i cani o sottoporli ad inutili sofferenze. I cittadini che intendono sopprimere i propri cani sono tenuti a farlo con metodi eutanasici, servendosi del veterinario di fiducia o presso strutture pubbliche qualora istituite.

Articolo 13.

Al fine di garantire una adeguata protezione dei cani, sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3,4,5,6 e 7 -1° comma, della Convenzione Europea sulla protezione degli animali, ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n° 623.

Articolo 14.

Le sanzioni amministrative per le infrazioni degli articoli delle presenti norme saranno determinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.

